

Oggetto: Concessione mineraria di acqua termo-minerale denominata “TERME DI ANTRODOCO” sita in territorio del Comune di Antrodoco (RI). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta 1481 del 3 aprile 1984, con cui è stata rilasciata al Comune di Antrodoco per la durata di anni venti, la concessione di acqua termo-minerale denominata “Terme di Antrodoco” sita in territorio del comune di Antrodoco, provincia di Rieti ed avente un'estensione di Ha 36.54.25 (ettari trentasei, are cinquantaquattro e centiare venticinque);

VISTA la richiesta di rinnovo della concessione di acqua termo-minerale denominata “Terme di Antrodoco” inoltrata all'ufficio competente in data 7 ottobre 2002 dal Sindaco pro-tempore del Comune di Antrodoco, geom. Maurizio Faina, in armonia con quanto previsto dall'art. 27 primo comma della L.R.90/80;

CONSIDERATO che l'istanza, unitamente alla planimetria, sulla quale con linea perimetrale verde continua, è delimitata l'area della Concessione mineraria, è stata inviata con prot. n. 93721 del 10 ottobre 2003, al Sindaco del Comune di Antrodoco per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni interi e consecutivi a decorrere dal 20.10.2003;

CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 3329 acquisita agli atti con prot. n. 38544 de 6 aprile 2004, il Comune di Antrodoco, ha trasmesso l'istanza e la planimetria debitamente pubblicate all'Albo Pretorio Comunale, certificando altresì che nel periodo di pubblicazione non sono state presentate opposizioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell'istanza all'Amministrazione Provinciale di Rieti, al Comune di Antrodoco (Ufficio Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Rieti ed alla A.S.L. di Rieti competente per territorio, per le eventuali osservazioni;

- CONSIDERATO** che le Amministrazioni di cui al precedente comma non hanno presentato osservazioni;
- VISTA** la documentazione in atti dalla quale risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;
- CONSIDERATO** che con successivo procedimento sarà dato avvio alla costituzione delle zone di protezione igienico –sanitaria e la zona di protezione ambientale, così come previsto dall’art. 10 della L.R. 90/80; fino a quando non saranno definite le zone di protezione, queste si intendono coincidenti con l’area della concessione mineraria in argomento;
- PRESO ATTO** che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;
- RITENUTO** che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell’istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;
- CONSIDERATO** che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di manutenzione;
- VISTO** il rapporto istruttorio n. 482 del 23 luglio 2004, redatto in esito agli accertamenti effettuati in data 22 luglio 2004;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l’istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall’Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 5 ottobre 2004;
- PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell’iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole, al rinnovo al Comune di Antrodoco della Concessione Mineraria di acqua termo-minerale denominata “Terme di Antrodoco”, per anni venti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;
- PRESO ATTO** della nota prot. n.4036 del 14 dicembre 2004, acquisita agli atti con prot. n. 149602 2004, con cui la A.S.L. locale di Rieti comunica “che a seguito della presa visione del referto delle analisi microbiologiche e chimico-fisiche effettuate dal Laboratorio ARPA LAZIO, sede di Rieti, le stesse risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i parametri testati (D.lgs. 339/99; D.M.11.09.03 e D.M. 29.12.03)”
- DETERMINA**
- ART. 1** Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa
- ART 2** Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata “TERME DI ANTRODOCO”, sita in territorio del Comune di Antrodoco (RI), avente un’estensione pari ad Ha 36.54.25 (ettari trentasei, are cinquantaquattro e centiare venticinque) al Comune di Antrodoco (C.F. 00103110573) - Via del Ponte, n.8, per anni venti a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- ART. 3** Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell’istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.
- ART.4** a.)Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2582,28 (euro duemilacinquecentoottantadue/28) rispondenti a € 61,97 per ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'Area di Concessione Mineraria, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8 (de minimis 2582,28);
 - la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- b.) a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- c.) ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
- d.) il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
- e.) restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta 159 del 28 gennaio 1975 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua. A tal fine, il titolare della Concessione è tenuto a far pervenire alla Struttura Regionale competente, le analisi effettuate da un Organo autorizzato dal Ministero della Sanità.

ART. 5 – L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, temporaneamente coincidono con l'area di Concessione mineraria denominata "Terme di Antrodoco".

A. La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;

- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione “Terme di Antrodoco
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l’integrità ed il buon funzionamento;
- l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’elenco delle lavorazioni insalubri.

B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell’attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idromineraie alimentante la scaturigine della concessione di acqua termo-minerale “Terme di Antrodoco”.

- Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Antrodoco (RI), ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.

- Il Comune di Antrodoco è tenuto a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.